TESTO UNICO DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

Art. 18

Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario

1. Il Ministro del tesoro puo' disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o piu' valute di conto valutario. La temporanea sospensione puo' altresi' essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento e' adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessita', puo' conferire apposita delega alla Banca d'Italia. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge in materia valutaria
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-in-materia-valutaria/art-18-sospensione-delle-quotazioni-delle-valute-di-conto-valutario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it